

COMUNE DI VILLAREGGIA
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

N. 20/32
del
02/03/2026

Responsabile del Servizio : ARCH. FABRIZIO SALONO

OGGETTO :

SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2026/2028.
DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B),
DEL DLGS. N. 36/2023.
CIG BAA1D29907

L'anno duemilaventisei addì due del mese di marzo nella sede comunale il sottoscritto, individuato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, vigente, adotta la seguente determinazione:

Determinazione n. 32 del 02/03/2026

Oggetto : SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2026/2028.

DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DLGS. N. 36/2023.

CIG BAA1D29907

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

Premesso che in esecuzione del d.p.r. 633/72 e s.m.i. in merito alla disciplina dei versamenti e dei rimborsi IVA, che trova applicazione per questo Comune in ragione delle attività e servizi comunali soggetti a detta imposta, occorre provvedere agli adempimenti derivanti;

considerato che l'ambito della fiscalità passiva IVA cui sono soggetti gli Enti Locali è estremamente complesso e in continua evoluzione, e la relativa gestione richiede particolari competenze normative ed organizzative;

vista l'importanza, l'obbligatorietà delle operazioni e la complessità del lavoro da svolgere;

dato atto di non poter effettuare tali attività all'interno dell'Ente a causa dell'alto contenuto specialistico delle operazioni richieste e dell'impossibilità di aumentare i carichi di lavoro già assegnati;

ravvisata pertanto l'esigenza di avvalersi di un servizio specializzato esterno per la gestione della contabilità IVA commerciale e degli adempimenti connessi;

visti:

- l'art. 26 c. 3 della L. 488/99 che recita: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti."*;
- l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 Legge 23/12/1999 n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da CONSIP;
- l'art. 1, c. 449, Il periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: *"Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti."*;
- l'art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 dalla L.30 dicembre 2018, n. 145, che dispone: *"450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione ...omissis, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al*

comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...omissis, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...omissis.”;

- l'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che si possa procedere ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- l'allegato I.1 al D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

dato atto che:

- i servizi di cui al presente provvedimento sono finanziati con mezzi propri di bilancio;
- i servizi oggetto del presente affidamento non rientrano nelle categorie merceologiche e nelle soglie previste dal DPCM 11/07/2018 emanato ai sensi dell'art. 9 c. 3 del DL 66/2014 che richiedono obbligatoriamente il ricorso a CONSIP o ad altri soggetti aggregatori;
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, pertanto non si applicano al presente affidamento;
- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei*

requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

- ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- non è applicabile l’art. 1 dell’allegato II.3 del codice il quale prevede che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del Dlgs 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, trattandosi di operatore economico non tenuto alla redazione del predetto rapporto;
- le prestazioni in oggetto non rivestono un carattere transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in particolare per il modesto valore notevolmente inferiore rispetto alle soglie di rilevanza europea;

atteso che l’art. 17, del D. Lgs. 36/2023 stabilisce:

- al comma 1, che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- al comma 2, che in caso di affidamento diretto, il sopracitato atto individua anche l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

visto l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 quanto segue:

- il fine del contratto che si intende perseguire è il rispetto degli adempimenti obbligatori per legge collegati alla fiscalità passiva IVA dell’ente;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio professionale di gestione contabilità IVA commerciale ed adempimenti connessi per il triennio 2026-2028;
- durata del contratto: triennio 2026-2028;
- importo: € 5.400,00 oltre IVA di legge, per un totale di € 6.588,00 IVA inclusa 22%;
- forma del contratto: il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, consistente in un apposito scambio di lettere, regolamentato dalle disposizioni contenute nel documento denominato “Comunicazione di aggiudicazione con efficacia e valore di contratto”;
- le clausole essenziali del rapporto sono quelle contenute:
 - nella presente Determinazione
 - nel bando di riferimento del MEPA
 - nell’offerta dell’operatore economico
 - Nella lettera-contratto di affidamento che seguirà alla presente determinazione;
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, mediante trattativa diretta su piattaforma telematica MEPA, effettuata mediante il criterio del minor prezzo;

rilevato che:

- al fine del rispetto dell’art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari) e dell’art. 25, c. 2, della Legge 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica) è stato acquisito sulla piattaforma MEPA il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G): BAA1D29907;

- ai fini di controllo della regolarità contributiva è stato acquisito il seguente DURC Numero Protocollo INAIL_52656873 Data richiesta 02/02/2026 Scadenza validità 02/06/2026;

atteso che, in relazione al comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, le prestazioni oggetto della presente determinazione sono da considerarsi non interferenti e pertanto i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero e non risulta necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

dato atto che non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale non risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

dato atto che nulla osta all'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

dato atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di spesa e con le regole di finanza pubblica;

richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

richiamato il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 31 in data 11/12/2025 di approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP in forma semplificata 2026/2028;
- n. 32 in data 11/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028

D E T E R M I N A

1. di **dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di **prendere atto** dell'esito della trattativa diretta su MEPA nr. 6096546 indirizzata ad un unico operatore economico alle condizioni indicate in premessa;
3. di **affidare**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il servizio professionale di gestione contabilità IVA commerciale ed adempimenti connessi per il triennio 2026-2028, all'operatore economico Studio Sigaudò S.r.l., con sede legale in Moncalieri (TO) – Via Santa Croce n. 40, P.IVA e C.F. 10459410014, a fronte di un corrispettivo totale ammontante ad € 5.400,00 oltre IVA di legge, per un totale di € 6.588,00 IVA inclusa 22%;
4. di **impegnare** la spesa complessiva di € 6.588,00 IVA inclusa pari ad € 1.188,00, a favore dello Studio Sigaudò S.r.l. nel bilancio di previsione/PEG 2026-2028 al capitolo 140/1043/8, imputandola nel seguente modo:
 - o € 2.196,00 in conto competenza 2026;
 - o € 2.196,00 in conto competenza 2027;
 - o € 2.196,00 in conto competenza 2028;
5. di **dare atto** che, ai sensi del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 e 183 c. 8 del TUEL, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio e con le regole ed i vincoli di finanza pubblica;
6. di **dare atto** che:
 - si provvederà alla liquidazione della spesa in seguito alla verifica della regolare esecuzione della prestazione in oggetto, successivamente alla presentazione di fattura fiscale elettronica da parte del

- soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
- ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quota corrispondente all'IVA sulla prestazione di cui alla presente, verrà versata direttamente all'erario;
 - 7. di **dare atto** che Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e responsabile del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il firmatario del presente provvedimento;
 - 8. di **dare atto** che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis co.1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.(TUEL) attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
 - 9. di **apporre**, contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento, il visto di regolarità contabile che ne determina l'esecutività;
 - 10. di **dare atto** che è stato attribuito il codice CIG BAA1D29907;
 - 11. di **comunicare** la presente determinazione all'affidatario;
 - 12. di **disporre**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza, la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to ARCH. FABRIZIO SALONO)

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere favorevole di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 e del 151 c.4 DLgs 267/2000.

C / R	Anno	Imp / Sub	Intervento	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	65	01021	140	1043	8	2.196,00
C	2027	65	01021	140	1043	8	2.196,00
C	2028	65	01021	140	1043	8	2.196,00

Li, 02/03/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(F.to ARCH. FABRIZIO SALONO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/03/2026.

Li, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. FRANCESCHINA Daniele

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====